



DICEMBRE
2012

COMUNE DI MASSA

Provincia di Massa Carrara


VARIANTE AL P.R.G. DELLA
ZONA INDUSTRIALE APUANA
FINALIZZATA
ALL'AMPLIAMENTO AREA
C.E.R.M.E.C.

QUADRO PROGETTUALE

Elaborato C

*Norme Tecniche di Attuazione
allegate alle NTA del PRG del CZIA*





Proponente	C.E.R.M.E.C. S.P.A.
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Massa	Arch. Venicio Ticciati
Responsabile del procedimento	Arch. Silvano Vita
Garante della comunicazione	Ing. Roberto Grieco
Progettista incaricato	Arch. Lino Giorgini
Collaboratori esterni	Dott. Urb. Elisa Berti

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – FINALITÀ DELLA VARIANTE	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI LA VARIANTE AL P.R.G.....	3
TITOLO II – NORMATIVA AREA CERMEC	5
ART. 4 – CARATTERE DELLA NORMATIVA	5
TITOLO III – ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI	6
ART. 5 – FUNZIONI AMMESSE	6
ART. 6 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
ART. 7 – INTERVENTI AMMESSI E PRESCRITTI NELL'AREA D'INTERVENTO.....	6
ART. 8 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI	6
ART. 9 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE ENERGETICO-AMBIENTALE	7
ART. 10 – PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE	8
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	10
ART. 11 – NORME TRANSITORIE	10
ART. 12 – RIFERIMENTI ALLE LEGGI, AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E AGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTI	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della variante

1. La presente variante al P.R.G. del Consorzio Zona Industriale Apuana (C.Z.I.A.) è finalizzata ad estendere a tutto il mapp. 541 – 542 (graffati) del foglio 104, la zona destinata ad Impianti Tecnologici ex art.15 delle NTA del citato PRG del CZIA e contestualmente ad eliminare i vincoli decaduti a parcheggio e a sede stradale gravanti sull'area di cui trattasi.

2. In particolare la presente variante è propedeutica alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) ampliamento dell'ambito in cui il CERMEC esercita attualmente la propria attività;
- b) trasferimento di parte delle attività esercitate attualmente dal CERMEC sull'area distinta al mapp. 479, nell'area oggetto della presente;
- c) migliorare e razionalizzare gli accessi (carico e scarico);
- d) trasferimento delle attività attualmente esercitate nell'area Finlor Srl (mapp. 43, soprastante all'area oggetto della presente).
- e) migliorare il funzionamento degli impianti esistenti;
- f) realizzazione di nuovi volumi (spogliatoi e servizi vari) per gli operai e per il trattamento dei RSU;
- g) recupero e riutilizzo dei fabbricati attualmente esistenti sull'area oggetto della presente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi edilizi ed urbanistici ricadenti all'interno dell'ambito oggetto di variante, di cui agli elaborati grafici allegati.

Art. 3 – Elaborati costitutivi la variante al P.R.G.

1. La variante è costituita dai seguenti elaborati:

- per quanto riguarda il **Quadro Conoscitivo**:

- a) Elaborato A - Relazione illustrativa;
- b) Elaborato B - Documentazione fotografica;
- c) Elaborato C - Titolo di proprietà, visure e stralci catastali;
- d) Elaborato D – Estratto delle NTA vigenti;
- e) Elaborato E - Elaborati grafici, costituiti dalle seguenti tavole:
 - ⇒ Tav. 1 – *Inquadramento area d'intervento* (scala 1: 10.000 – 2.000);
 - ⇒ Tav. 2a – *Il P.R.G. del C.Z.I.A. vigente* (scala 1: 2.000);
 - ⇒ Tav. 2b – *Il P.R.G. del Comune di Carrara vigente* (scala 1: 2.000);
 - ⇒ Tav. 3 – *Carta dei vincoli e delle salvaguardie e uso del suolo* (scala 1: 10.000);
 - ⇒ Tav. 4a – *Infrastrutture a rete e puntuali: impianti di telecomunicazione, linee elettriche e pubblica illuminazione* (scala 1: 10.000);
 - ⇒ Tav. 4b – *Infrastrutture a rete e puntuali: impianti di adduzione e distribuzione acqua potabile e ciclo rifiuti e depurazioni* (scala 1: 10.000);
 - ⇒ Tav. 4c – *Infrastrutture a rete e puntuali: impianti di distribuzione gas metano* (scala 1: 10.000);
 - ⇒ Tav. 5 – *Edifici esistenti sull'area*;
- f) Relazione geologica;

- per ciò che concerne il **Quadro Progettuale**:

- a) Elaborato A - Relazione illustrativa;
- b) Elaborato B – Estratto delle NTA vigenti, modificate;
- c) Elaborato C – Norme Tecniche di Attuazione allegate alle NTA del PRG del CZIA;
- d) Elaborato D - Elaborati grafici, costituiti dalle seguenti tavole:
 - ⇒ Tav. 1 – *Il PRG del CZIA, attuale e di progetto* (scala 1: 2.000);
- e) Gli studi geologici;



- La **Valutazione Ambientale Strategica** è composta dai seguenti elaborati:
 - a) Rapporto ambientale;
 - b) Relazione di sintesi.



TITOLO II – NORMATIVA AREA CERMEC

Art. 4 – Carattere della normativa

1. Le presenti norme costituiscono variante al P.R.G. del C.Z.I.A. vigente (ex art. 15 e segg. L.R. 1/2005 e s.m.i.); ove non diversamente specificato hanno carattere prescrittivo.
2. Nelle presenti disposizioni sono disciplinati gli interventi ammessi all'interno dell'ambito di applicazione della variante per i quali sono definite le modalità e i limiti ammessi all'interno delle finalità di cui al precedente art. 1.
3. Per quanto non specificamente previsto nelle presenti norme, si opererà nel rispetto delle disposizioni di cui ai vigenti P.R.G. (comunque denominati) e Regolamento Edilizio del Comune di Massa.

TITOLO III – ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI

Art. 5 – Funzioni ammesse

1. All'interno dell'area di cui si tratta sono ammessi impianti ed attività aventi pubblica utilità. In particolare sono ammesse le seguenti funzioni, oltre a quelle previste dall'art. 15 delle NTA del PRG del CZIA: raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).
2. Le funzioni ammesse devono garantire anche il rispetto delle condizioni generali per gli interventi di cui agli artt. 8 e segg. successivi.

Art. 6 – Attuazione degli interventi

1. Il soggetto avente titolo per l'attuazione degli interventi è il **Cermec - Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.P.A.**
2. Per l'attuazione degli interventi previsti è necessario redigere un progetto esteso a tutta l'area d'intervento che dovrà essere conforme sia a tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie e fornito di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, che alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
3. Ferme restando le destinazioni d'uso previste, la realizzazione degli interventi previsti o ammessi potrà essere unitaria o per singole funzioni previste, ferme restando la realizzazione della completa dotazione degli spazi di standard di pertinenza e l'autonomia funzionale delle opere di urbanizzazione.

Art. 7 – Interventi ammessi e prescritti nell'area d'intervento

1. Per i nuovi interventi previsti relativi alle funzioni ammesse ex art. 5 precedente, valgono in particolare le prescrizioni che seguono.
2. Così come precisato all'art. 15 delle NTA del PRG del CZIA, l'edificabilità in quest'ambito è condizionata solo alle esigenze funzionali della costruzione.
3. L'area destinata a parcheggio, fermo restando il rispetto dei parametri minimi di legge, potrà essere distribuita in più ambiti per consentire un utilizzo ottimale delle funzioni ivi svolte.
4. Per i fabbricati attualmente esistenti all'interno dell'area sono consentiti interventi edilizi fino alla sostituzione edilizia e/o alla ristrutturazione urbanistica, ex comma 1, art. 78, L.R. 1/2005 e s.m.i., rispettivamente lett. h) e f).

Art. 8 – Prescrizioni particolari

1. La realizzazione degli interventi ammessi, ferme le condizioni e le norme insediative generali e particolari precedentemente indicate, devono sottostare alle ulteriori prescrizioni:

a) la progettazione deve essere integrata con un rilievo plano-altimetrico del terreno, dove si dovranno definire anche le condizioni di deflusso delle acque meteoriche e il loro drenaggio;

b) la realizzazione dei nuovi edifici dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 seguente.

Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di settore, per le categorie di intervento relative alle aree per impianti tecnologici, della produzione e delle aree per i servizi tecnologici, dovranno essere comunque previste le seguenti verifiche:

- illustrazione delle fasi di lavorazione più suscettibili di possibili inquinamenti del suolo durante la fase di esercizio;
- indicazioni delle misure adottate per la prevenzione ed il controllo di possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze inquinanti, smaltimento dei residui di lavorazione; altre indicazioni inerenti i sistemi di controllo delle concentrazioni di sostanze potenzialmente inquinanti in prossimità di percorsi carrabili, parcheggi e aree di raccolta dei rifiuti;

c) le aree a posteggio, pubblico o privato, dovranno essere alberate adeguatamente rispetto all'uso con particolare riferimento all'ombreggiatura, con essenze piantumate ad interassi adeguati, ad una giusta distanza dai cordoli e protette dal contatto con gli automezzi. Quindi si considerano per la scelta delle specie e del sesto d'impianto:

- esigenze pedologiche, climatiche e vita media della specie;
- forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento;
- caratteristiche dell'apparato radicale;
- conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta;
- resistenza all'inquinamento atmosferico ed al costipamento;
- costo e dimensione delle essenze previste;

Art. 9 – Prescrizioni di carattere energetico-ambientale

1. Conformemente all'art. 145 e segg. della L.R. 1/2005 e al D.P.G.R. 9/2/2007, n. 2/R gli interventi previsti dovranno essere realizzati secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo III della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 – *Norme per l'edilizia sostenibile* e della D.G.R. 12/7/2004, n. 24 – *Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici della Toscana*, e le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", così come integrato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia" e s.m.i.
2. Stante la particolarità delle funzioni previste, laddove possibile, si dovranno rispettare i seguenti parametri ed indirizzi volti al rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, così come prescritto nelle Schede tecniche di cui alle citate Linee guida, D.G.R. 12/7/2004, n. 24, di seguito citate:
 - dovranno adottarsi tecniche volte al risparmio idrico anche attraverso la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo di acque meteoriche, conformemente con le prescrizioni/indicazioni descritte nelle Schede Area 3 – Carichi ambientali;
 - si dovranno realizzare manufatti energeticamente virtuosi e bioclimatici, conformemente con le prescrizioni/indicazioni descritte nelle Schede Area 2 – Risparmio di risorse;
 - dovranno essere utilizzati materiali da costruzione che garantiscano massimo benessere indoor, conformemente con le prescrizioni/indicazioni descritte nelle Schede Area 4 – Qualità ambiente interno;
 - si dovranno eliminare/ridurre le emissioni in atmosfera attraverso l'utilizzo di tecnologie che sfruttano le fonti energetiche alternative per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento/refrigerazione degli edifici, unitamente alla eliminazione della produzione di sostanze odorigene derivanti dalla lavorazione dei RSU;
3. I nuovi interventi dovranno essere, altresì, finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento luminoso e al contenimento dei consumi energetici secondo i criteri indicati dall'art. 37 della L.R. n. 39 del 24/02/2005 e s.m.i. e dalle "*Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna*" di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962. In particolare gli impianti di illuminazione dovranno rispettare le seguenti regole generali:
 - minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, in particolare con la realizzazione di impianti che non disperdono luce verso il cielo;
 - diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l'utilizzo dell'area illuminata lo consente;
 - non applicare livelli di luminanza superiori ai valori previsti dalle norme di sicurezza;
 - ridurre i consumi energetici, nonché innalzare i livelli di razionalizzazione di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna.

In particolare, gli impianti di illuminazione relativi a nuovi insediamenti dovranno rispettare le seguenti regole:

- impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme di sicurezza;
- limitare il flusso luminoso nell'emisfero superiore di ogni punto luce ad un massimo del 3% del flusso totale emesso dalla sorgente;
- usare riduttori di flusso che abbassino i consumi fino al 30-40% all'anno, con possibilità di accrescere la vita delle lampade diminuendo di conseguenza le spese di manutenzione;
- limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità impiegando preferibilmente proiettori asimmetrici con il vetro di protezione orientato parallelamente al suolo; in ogni caso il fascio

- luminoso di eventuali proiettori simmetrici deve essere orientato verso il basso non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, dopo le ore 22,00 e 23,00 nel periodo di ora legale e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

Art. 10 – Prescrizioni geologico-tecniche

1. Gli interventi edilizi ammessi dovranno rispettare le prescrizioni geologico-tecniche di cui all'allegata relazione, oltre alle ulteriori prescrizioni di cui agli articoli precedenti.
2. In particolare le presenti disposizioni riguardano due aspetti:
 - pericolosità sismica;
 - pericolosità idraulica, idrogeologica.
3. Ai fini della riduzione della pericolosità sismica è necessario che:
 - a) ogni intervento di nuova edificazione sia accompagnato da indagini di prospezione sismica del sottosuolo che tenga conto della accelerazione sismica sito specifica in funzione della tipologia di opera e di scelta fondazionale ipotizzata ai fini della verifica della Vs30;
 - b) vengano eseguite indagini finalizzate a verificare ogni contrasto di rigidità sismica in termini di velocità sismiche;
 - c) vengano condotte dettagliate indagini al fine di analizzare le caratteristiche stratigrafiche e granulometriche del suolo per la profondità significativa in funzione della tipologia di opera e quindi della sua ripercussione in profondità (carotaggio);
 - d) sia programmato uno studio dell'andamento della falda sulla base dei pozzi esistenti in situ per definizione di significative oscillazioni e conseguenti considerazioni ai fini della liquefazione;
 - e) sia definito il migliore piano fondale in funzione della ipotesi progettuale sulla base delle caratteristiche geotecniche di ogni livello incontrato (prova penetrometrica o SPT associata al carotaggio);
 - f) esecuzione di diverse sezioni sismiche che tengano conto della variabilità direzionale del terreno in esame (sezioni sismiche a incrocio).
4. Ai fini della riduzione della pericolosità idraulica/idrogeologica e del rispetto del concetto di vulnerabilità della falda è necessario che:
 - a) la parte di terreno che ricade in fascia Pericolosità Idraulica Elevata I3 (come da deprimetrazione del dicembre 2012, cfr relazione geologica Conoscitiva) sia preferibilmente adibita a parcheggi o a strutture con limitata sezione di impatto nei confronti della inondabilità ai fini di non costituire ostacolo al deflusso e vengano poste in opera pavimentazioni che consentono una buona percolazione delle acque nel suolo;
 - b) le restanti zone della fascia soggetta a variante siano pavimentate al fine di assicurare una protezione della falda nei confronti del dilavamento superficiale dato che la società tratta materiale classificato come rifiuto. La pavimentazione, la cui pendenza sarà opportunamente progettata, sarà dotata di vasche di raccolta e canalette per eseguire il controllo delle acque di scorrimento superficiale;
 - c) in caso di scavi o sbancamenti deve essere previsto di mettere in posa materiale argilloso al fine di andare a creare un ulteriore sistema di autoprotezione della falda; scavi e sbancamenti vanno eseguiti in periodi brevi ed asciutti, coperti con teli di nylon al termine dell'orario di lavoro e fino a che non sono completate le operazioni di costruzione;
 - d) il materiale di risulta degli eventuali scavi sarà sottoposto all'iter per la definizione del codice CER ed avviato all'idoneo smaltimento;
 - e) organizzare l'edificazione ai fini di proteggere la vita delle persone che vi lavorano con adozione di sistemi di messa in salvo delle persone in caso di importanti eventi meteorici/alluvionali (zone rialzate, piani superiori, punti di raccolta, sistemi di allarme, controllo delle criticità meteorologiche e predisposizione di sistema di comunicazione a tutto il personale);
 - f) eseguire una progettazione in funzione della tipologia di utilizzo; in caso di lavorazione/stoccaggio o trasformazione di rifiuti diventa necessario monitorare periodicamente le caratteristiche della falda per verificare che il piano di protezione della stessa sia funzionale (analisi chimiche su pozzi o piezometri a monte e valle del sito);

g) captazione di ogni qualsiasi percolato o acqua di intercettazione delle strutture e avvio ad impianto di trattamento nel caso di acque che possano lisciviare rifiuti o sottoprodotti degli stessi. Rispetto delle normativa e delle procedura di gestione delle Acque di prima Pioggia;

h) creazione di vasche di tenuta stagna dei rifiuti, sistemi di controllo e drenaggio dei liquidi: ad esempio canalette di raccolta con ghiaia drenate tutto attorno, pendenze controllate;

i) in caso di installazioni sensibili la pavimentazione a protezione della falda deve essere realizzata con una leggera sopraelevazione da suolo per evitare che anche in casi di ristagni eccezionali delle acque di pioggia non si vadano a creare situazioni di scorrimento dei rifiuti o degli scarti delle operazioni di trattamento degli stessi.

l) le tombature esistenti devono essere mantenute e non ne deve essere diminuita la sezione di scorrimento; i tratti di canale aperti devono essere mantenuti tali; deve essere predisposto un sistema di controllo delle tombature per evitare che siano ostruite e delle griglie per evitare che vengano occluse da materiale di trasporto solido.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 – Norme transitorie

1. Fino all'approvazione della presente variante, sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dall'art. 79, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 1/2005 e s.m.i., all'interno dell'area di cui trattasi, non in contrasto con la variante adottata.

Art. 12 – Riferimenti alle leggi, agli strumenti di pianificazione e agli atti di governo del territorio vigenti

1. Per quanto non espressamente citato nelle presenti norme è fatto riferimento agli *Strumenti della pianificazione territoriale* e agli *Atti di governo del territorio* vigenti nel Comune di Massa.
2. Gli interventi dovranno rispettare tutte le leggi vigenti in materia, con particolare riguardo alla L.R. 1/2005 e alle disposizioni riguardanti il rischio sismico.
3. Per quanto non specificamente normato si farà riferimento alla normativa urbanistica generale e specifica vigente del Comune di Massa, oltre alle norme vigenti per quanto riguarda le attività di cui sopra.